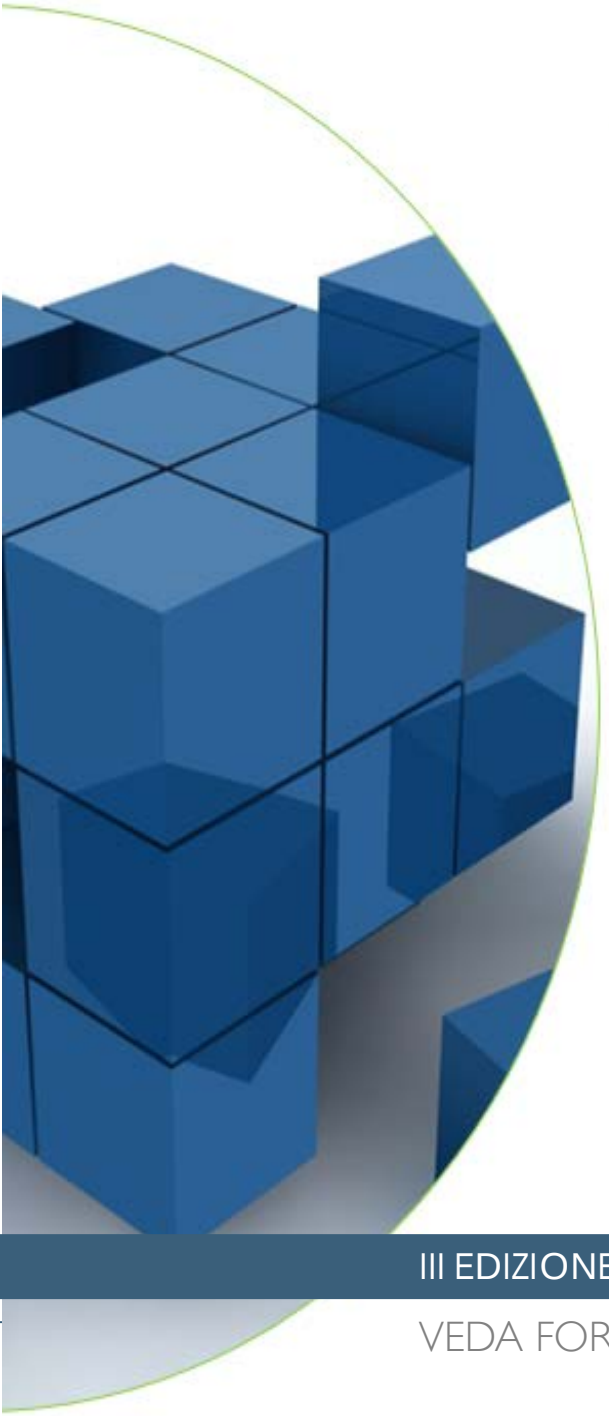

VEDA FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 07/03/2018:

Criteri per la determinazione del titolare effettivo, gli obblighi del cliente e gli obblighi di comunicazione per enti e trust.

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista Milano

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Le nuove regole e i diversi criteri per individuare il titolare effettivo nelle persone non fisiche.

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

DEFINIZIONE GENERALE

Art. 1, comma 2, lettera pp) D.lgs. 231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

E' sempre una persona fisica (o più persone fisiche)

Per definizione non è il cliente (ma può coincidere con il cliente)

E' il beneficiario ultimo e finale della prestazione

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Ulteriori indicazioni sul titolare effettivo previste nel D.Lgs. 231/2007

In base al diverso livello di rischio da gestire può essere necessario conservare alcune evidenze:

Art. 18, comma 1, lettera b) D.lgs. 231/2007	Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**
Art. 19 D.lgs. 231/2007	Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Schema operativo per individuare il titolare effettivo nelle persone non fisiche

Per come è impostata la nuova norma, nelle persone non fisiche c'è sempre il titolare effettivo

Art. 20, comma 1	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 2	Criterio specifico per le società di capitali
Art. 20, comma 3	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 4	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 5	Criterio specifico per le persone giuridiche private
Art. 22, comma 5	Criterio specifico per i trust

Per poter correttamente individuare il titolare effettivo è assolutamente importante chiarire la natura giuridica dell'**entità cliente**

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Schema operativo per individuare il titolare effettivo nelle persone non fisiche

IN PRATICA SECONDO IL DETTATO NORMATIVO, AL FINE DI INDIVIDUARE CORRETTAMENTE IL CRITERIO PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO DEI CIENTI PERSONE NON FISICHE, E' NECESSARIO ORIENTARSI SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA

Cliente	Criterio legale per individuare il titolare effettivo
Società di capitali	Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art. 20, comma 2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).
Persona giuridica privata	Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 20, comma 4)
Trust	Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 22, comma 5)
Per tutte le altre persone non fisiche	Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Criteri per individuare il titolare effettivo nelle persone non fisiche

SOCIETA' DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000
- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità giuridica iscritte al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Criteri per individuare il titolare effettivo nelle persone non fisiche

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Alcune casistiche

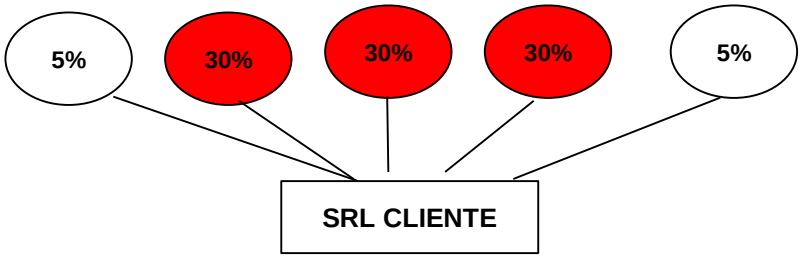

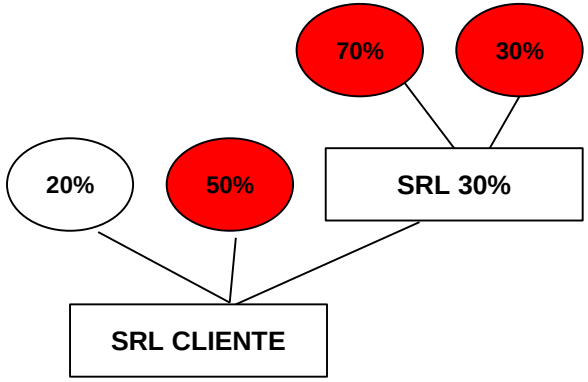

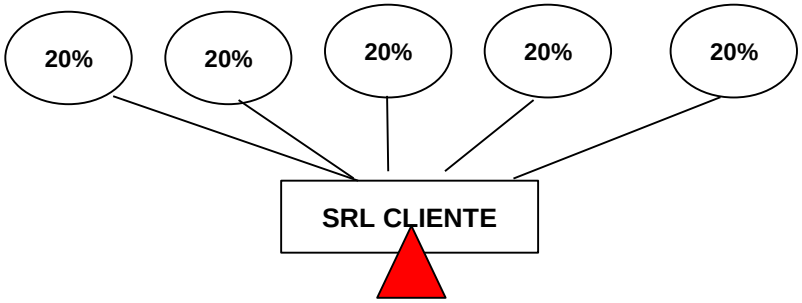

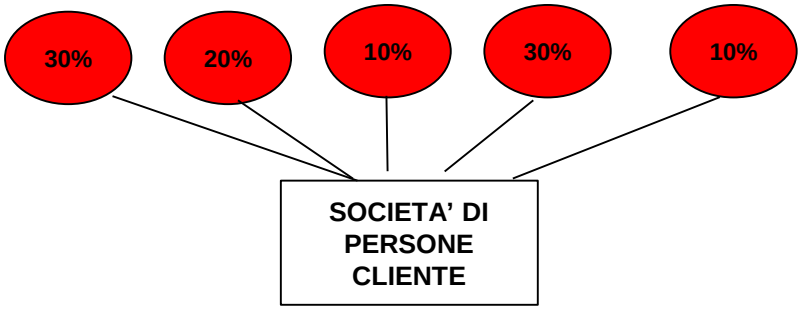

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Alcune casistiche

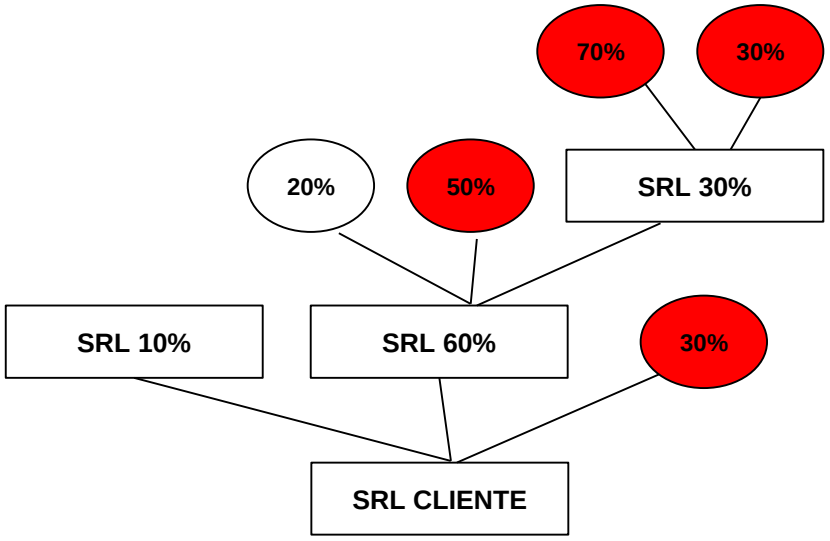

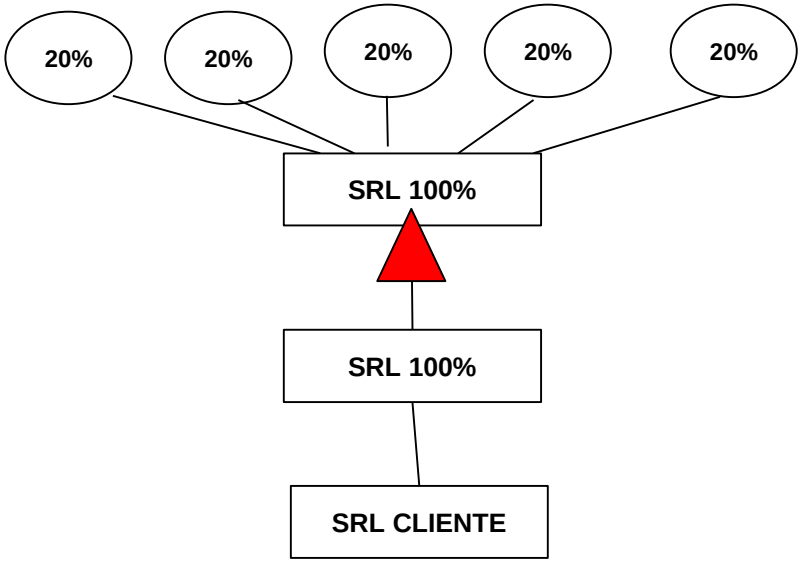

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Alcune casistiche

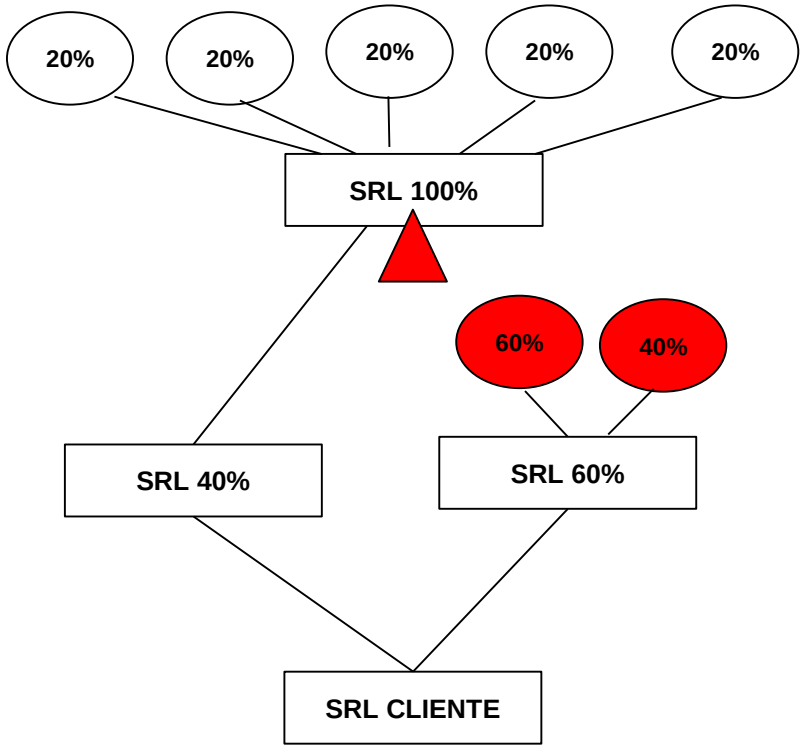

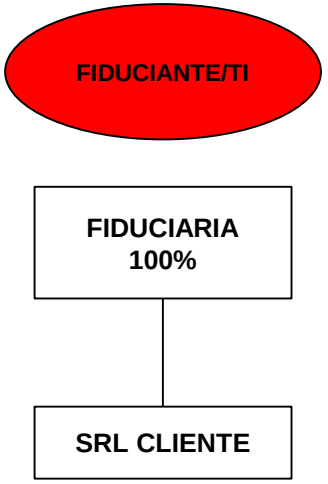

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Alcune casistiche

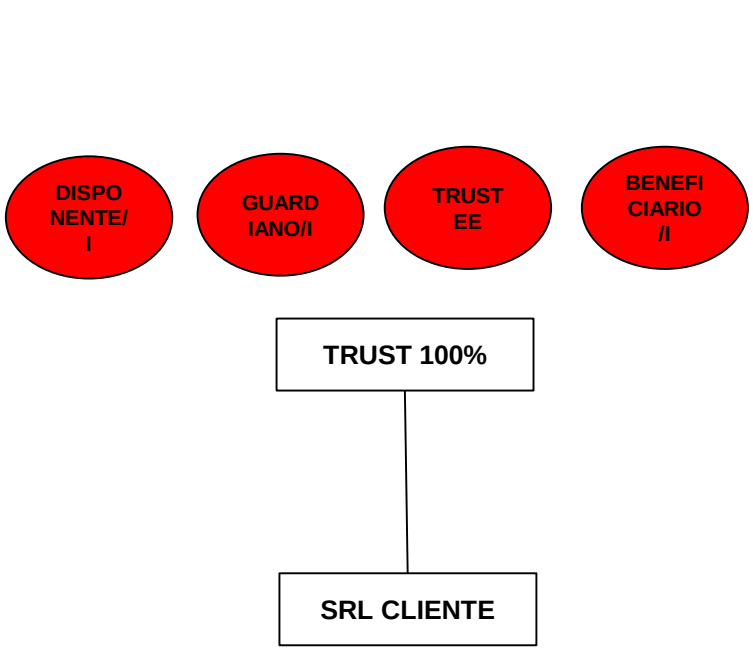

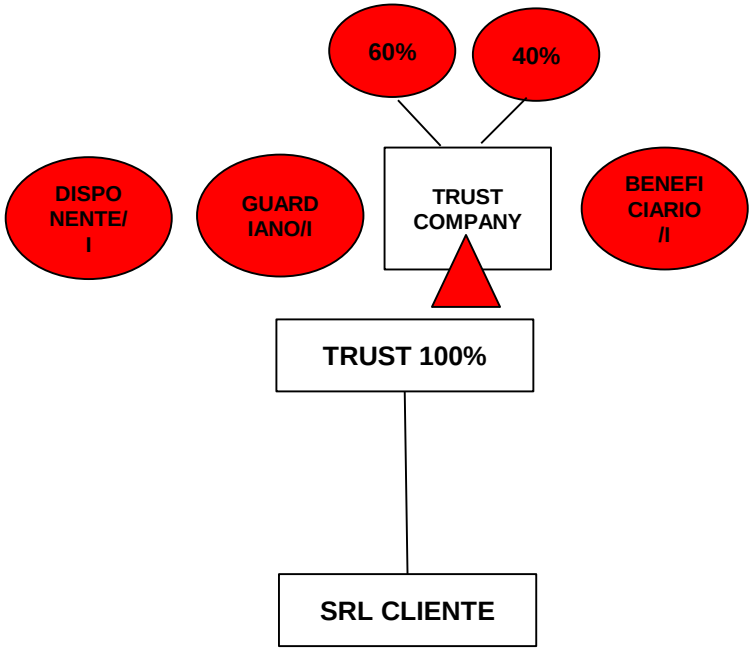

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Titolare effettivo persona politicamente esposta

Nel caso in cui si individua una o più persone fisiche titolari effettivi che siano pep:

Art. 24, D.lgs. 231/2007	Adeguata verifica rafforzata
Art. 18, comma1, lettera c), D.lgs. 231/2007	Situazione economico-patrimoniale del cliente
Art. 18, comma1, lettera d), D.lgs. 231/2007	Provenienza dei fondi

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

La legge ci dice ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, controparte) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 del 14/07/2016 (agg. al 13/12/2017)

ai fini del D.Lgs. 231/2007

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu
Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia

Art. 24, D.lgs. 231/2007

Adeguata verifica rafforzata

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

La catena di controllo e la localizzazione delle entità giuridiche

ECOFIN

05/12/2017

Council Of European Union, 05/12/2017, 15429/17, Fisc 345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- Tunisia
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- American Samoa
- Bahrain
- Barbados
- Grenada
- Guam
- Macao
- Isole Marshall
- Mongolia
- Namibia
- Palau
- Panama

Grey list

«Existence of harmful tax regimes»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldives
- Mauritius
- Morocco
- Morocco
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«tax regimes that facilitate offshore structures which attract profits without real economic activity»

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

PAESI AD ALTO RISCHIO TITOLARE EFFETTIVO E OBBLIGO DI ASTENSIONE art. 42 comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore

aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità**.

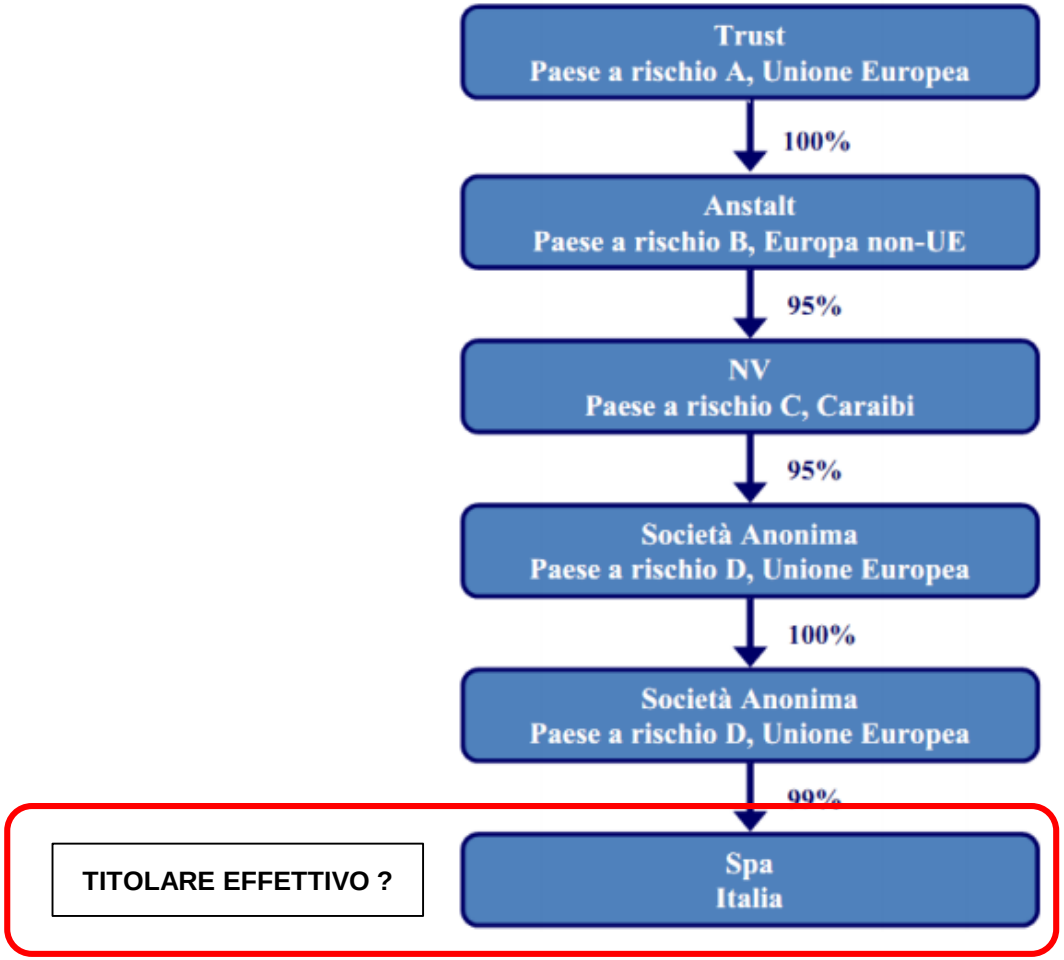

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Gli obblighi e le responsabilità del cliente

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

Dal 4/07/2017 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 che ha modificato il D.Lgs. 231/2007, vi sono state importanti novità in materia di nuovi obblighi del cliente e una maggiore responsabilità dello stesso

VALORE LEGALE DELLA DICHIARAZIONE RESPONSABILE DEL CLIENTE ANCHE CON RIFERIMENTO AI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

PER I CLIENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA E PER I TRUST L'OBBLIGO DI ACQUISIRE E CONSERVARE I DATI DELLA PROPRIA TITOLARITA' EFFETTIVA

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

LA RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA AL CLIENTE DI FORNIRE I DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTICO

Allegato VEB.2.03 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto ……………………………………………………………,
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, e successive modifiche e integrazioni, fornisco ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007, dopo aver preso visione dell'informativa, i seguenti dati ed informazioni, consapevole che nei casi di dati falsi o informazioni non veritiere risponderò ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 55 del D.lgs. 231/2007, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per tali dichiarazioni.

DICHIARO

- ☐ DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, DICHIARO L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO.
- ☐ DI ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO UNITAMENTE A: (cfr dati sottostanti)
- ☐ DI NON ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO E AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI:

- COGNOME E NOME ……………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………
CODICE FISCALE ……………………………
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA ……………………

- COGNOME E NOME ……………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………
CODICE FISCALE ……………………………
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA ……………………

- COGNOME E NOME ……………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………
CODICE FISCALE ……………………………
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA ……………………

- COGNOME E NOME ……………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………
CODICE FISCALE ……………………………
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA ……………………

- COGNOME E NOME ……………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………
CODICE FISCALE ……………………………
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA ……………………

- ☐ DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LG. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo, ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE

Art. 22, comma 1, D.lgs. 231/2007

I clienti **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte** le informazioni necessarie e aggiornate relative al titolare effettivo.

Art. 55, comma 3, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che **fornisce dati non veri o falsi** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Tribunale di Milano 2013

Il cliente, non può limitarsi a fornire generiche informazioni, demandando al solo destinatario degli obblighi antiriciclaggio l'onere della loro valutazione e restando in attesa di ulteriori input e richieste. Il cliente ha l'onere di effettuare verifiche sulle informazioni da fornire, prima di trasmetterle al destinatario degli obblighi, proprio **perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la responsabilità**.

OBBLIGO DAL 4/7/2017 DEL CLIENTE DI ACQUISIRE I DATI DELLA PROPRIA TITOLARITA' EFFETTIVA

Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva**.
Art. 22, comma 3, D.lgs. 231/2007	Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione**.
Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.
Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007	L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

OBBLIGO DAL 4/7/2017 DEL CLIENTE DI ACQUISIRE I DATI DELLA PROPRIA TITOLARITA' EFFETTIVA

In questi casi l'amministratore è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari

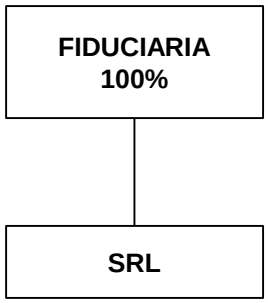

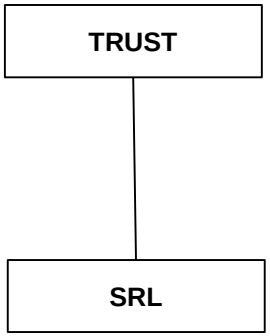

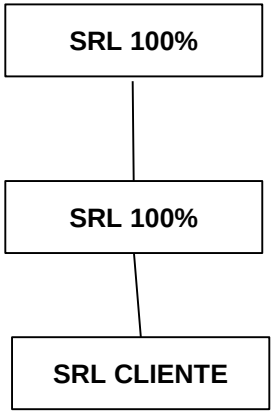

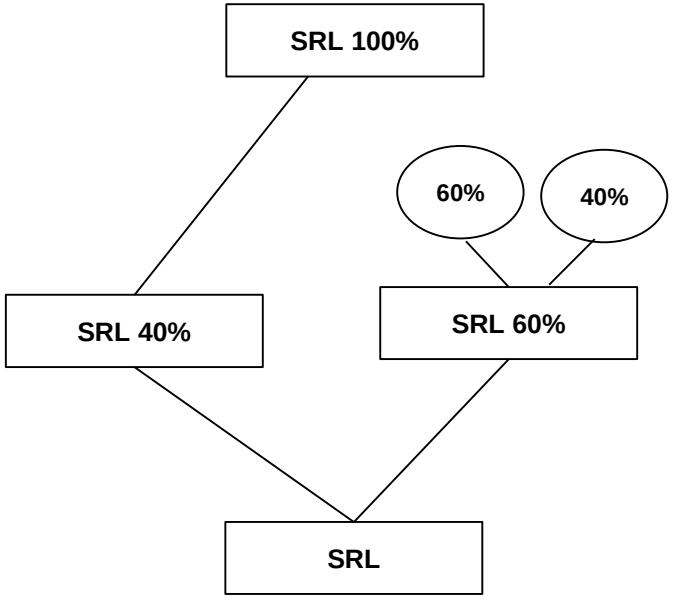

Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

OBBLIGO DAL 4/7/2017 DEL CLIENTE DI ACQUISIRE I DATI DELLA PROPRIA TITOLARITA' EFFETTIVA

Modalità di conservazione da parte del cliente dei dati relativi alla propria titolarità effettiva

CAPO II **Obblighi di conservazione**	Art. 31 D.Lgs. 231/2007 Obbligo di Conservazione Art. 32 D.Lgs. 231/2007 Modalità di conservazione	**Cosa e come conservare**

Sanzioni per il cliente che viola gli obblighi di conservazione dei dati del titolare effettivo

Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007	Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Art. 57, comma 1 e 2, D.lgs. 231/2007	Ai soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

L’obbligo di depositare i dati relativi al titolare effettivo per gli enti con personalità giuridica

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Imprese con personalità giuridica, fondazioni, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica

Art. 21, comma1, D.lgs. 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Non ancora istituito

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Trust

Art. 21, comma 3, D.lgs. 231/2007

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

- ✓ Trust in cui il trustee sia in Italia
- ✓ Trust che hanno un codice fiscale
- ✓ Trust in cui almeno un disponente ed un beneficiario sia in Italia
- ✓ Trust in cui il guardiano o altra figura analoga sia in Italia
- ✓ Trust che abbia immobili o altre attività in Italia
- ✓ Trust che abbia una capacità reddituale anche solo potenziale per i beneficiari italiani
- ✓ …….. In progress

Non ancora istituito

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

ACCESSO AI DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

Art. 21, comma 4, D.lgs. 231/2007

L'accesso alla sezione è consentito:

- ✓ al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla DIA, alla GUARDIA DI FINANZA che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il NSPV senza alcuna restrizione;
- ✓ alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- ✓ all'autorità giudiziaria;
- ✓ alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
- ✓ ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
- ✓ dietro pagamento dei diritti di segreteria, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

ACCESSO AI DATI RELATIVI AL REGISTRO DEI TRUST

Art. 21, comma 4, D.lgs. 231/2007

L'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust è consentito:

- ✓ alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- ✓ alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- ✓ alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- ✓ ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

UTILIZZO DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DEI TRUST

Art. 21, comma 7, D.lgs. 231/2007

La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati **dal valutare il rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

In ogni caso per l'adeguata verifica il registro dei titolari effettivi è una fonte affidabile ed indipendente. Non potrà essere contestata l'omessa identificazione del titolare effettivo qualora il professionista utilizzi i dati contenuti nel registro.

Art. 19, comma 1, lettera b, D.lgs. 231/2007

la verifica dell'identità del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti.

© Copyright 2018 - VEDA Formazione Professionisti

VEDA FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione

III EDIZIONE - 2018 PADOVA

www.vedaformazione.it

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI